

Dispositivo inerente norme transitorie e modifiche statutarie

Proposta di modifica transitoria allo Statuto regionale

Considerato che, in fase di prima applicazione dell'art 23 comma 3 dello Statuto regionale, il congresso regionale si è svolto in tempi diversi da quelli stabiliti dallo statuto nazionale e recepiti dallo statuto regionale, e vista la convocazione delle Elezioni primarie per il 13 dicembre p.v., la Direzione regionale è eletta dall'Assemblea regionale nella sua prima seduta di insediamento.

Proposta di modifica transitoria in deroga allo Statuto regionale

Art.23 comma 1 abrogazione del periodo "E' presieduta dal segretario regionale"

Art.23 emendamento propositivo al comma 1 da inserire tra "assemblea regionale" ed "essa":

" La direzione elegge a scrutinio segreto il proprio presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei suoi componenti, si procede ad una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto di ballottaggio tra i due candidati più votati."

Prescrizioni Commissione nazionale di garanzia

Considerate inoltre le prescrizioni sollevate dalla Commissione nazionale di garanzia, nello svolgimento del suo ruolo di verifica della compatibilità degli statuti regionali con quello nazionale, l'Assemblea recepisce in seduta odierna le seguenti indicazioni funzionali al corretto espletamento dell'ordine del giorno:

1- Composizione e denominazione degli organismi di garanzia

L'Assemblea modifica lo Statuto regionale nelle parti seguenti:

- Art. 6 comma 14 come segue: "La Commissione di garanzia è eletta dall'Assemblea comunale nel corso della riunione di insediamento ed è composta da un numero non inferiore a tre e non superiore a nove. La Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente e, laddove ritenuto funzionale allo svolgimento dei propri lavori, un Ufficio di Presidenza."

- Art. 6 comma 15 come segue: "Per le attribuzioni della Commissione di garanzia, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi, si fa riferimento agli articoli 40 e 41 dello statuto nazionale."

- Art.16 nel titolo come segue: "La Commissione di garanzia territoriale"

- Art. 16 comma 1 come segue: "La Commissione di garanzia è eletta dall'Assemblea territoriale nel corso della riunione di insediamento ed è composta da un numero non inferiore a tre e non superiore a nove. La Commissione elegge al suo interno un Presidente e laddove ritenuto funzionale allo svolgimento dei propri lavori, un Ufficio di Presidenza."

- Art.16 comma 2 come segue: "Per le attribuzioni della Commissione di garanzia, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi, si fa riferimento agli articoli 40 e 41 dello statuto nazionale"

- Art. 27 nel titolo come segue: "La Commissione di garanzia regionale"

- Art. 27 comma 1 come segue: “La Commissione di garanzia è eletta dall’Assemblea nel corso della riunione di insediamento ed è composta da un numero non inferiore a tre e non superiore a nove. La commissione elegge al suo interno un Presidente e laddove ritenuto funzionale allo svolgimento dei propri lavori, un Ufficio di Presidenza”

- Art. 27 comma 2 come segue: “Per le attribuzioni della Commissione di garanzia, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi, si fa riferimento agli articoli 40 e 41 dello statuto nazionale.”

Deleghe alla Commissione di revisione dello statuto regionale

L’Assemblea delega alla Commissione di revisione dello statuto regionale la valutazione delle restanti prescrizioni, da svolgersi in coerenza con il lavoro della commissione nazionale di revisione dello statuto.

In previsione dei congressi che interesseranno i livelli di circolo, unione comunale e coordinamenti territoriali per il rinnovo degli organismi dirigenti tra aprile e maggio 2010, da svolgersi con fotografia al 21 luglio 2009, l’Assemblea delega alla commissione di revisione dello statuto regionale la redazione del regolamento elettorale dei circoli, delle unioni comunali e dei coordinamenti territoriali. L’approvazione dello stesso regolamento viene attribuita alla Direzione regionale in deroga all’art. 53 comma 1 dello statuto regionale.

Integrazione assemblee a tutti i livelli del partito con gli eletti del 25 ottobre

Gli eletti nell’assemblea regionale e nell’assemblea nazionale nelle liste delle primarie del 25 ottobre 2009, integrano come membri di diritto il coordinamento del circolo nel quale risultano iscritti (statuto regionale art.5 comma 11), l’assemblea comunale alla quale fanno riferimento (art.6 comma 7) e l’assemblea territoriale del Coordinamento territoriale corrispondente (art.12 comma 2). Coloro che fanno parte dei medesimi organismi come membri di diritto perché eletti nelle primarie del 14 ottobre 2007, sono da considerarsi decaduti.